30-GIU-2023
da pag. 28 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

La principale novità nella versione definitiva della circolare sul regime

06901 06901

Flat tax agli agricoltori

Limitatamente ai redditi d'impresa prodotti

DI GIULIANO MANDOLESI

La flat tax incrementale apre le porte anche agli imprenditori agricoli limitatamente ai redditi d'impresa da essi prodotti. Questa è la principale novità riscontrata nella versione definitiva della circolare (18/E) esplicativa del regime della c.d. "flat tax incrementale" (si veda *ItaliaOggi* di ieri) rispetto al documento in bozza pubblicato in consultazione dall'agenzia delle entrate, lo scorso 6 giugno, con la possibilità concessa ai soggetti interessati di inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione del documento fino allo scorso 15 giugno. Il documento mantiene completamente l'impianto della bozza confermando le tante esclusioni, tra le quali la principale per le associazioni professionali, oltre le complesse modalità di calcolo legate alla doppia determinazione del reddito per la quantificazione degli acconti e l'obbligo di ragguaglio dei redditi per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel triennio 2020-2022.

Gli imprenditori agricoli dentro l'incrementale. Potranno fruire della tassa piatta incrementale gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli art. 56, co. 5, e 56-bis del Tuir, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti. Il citato art. 56 c.5 detta i criteri per la determinazione del reddito d'impresa, indicato nel quadro RD del modello "Redditi persone fisiche", derivante dall'allevamento di animali per la parte che eccede i limiti di cui all'art. 32, co. 2, lett. b) Tuir mentre il successivo 56-bis prevede l'assoggettamento a reddito d'impresa anche gli introiti derivanti dalla produzione di vegetali (oltre i limiti dell'art. 32 citato) e dallo svolgimento delle attività agricole "connesse" dirette alla produzione di beni (o alla fornitura) di servizi nonché alla commercializzazione di prodotti della floricoltura.

Resta il doppio calcolo degli acconti. Come anticipato da *ItaliaOggi* il 28 dicembre 2022 e ormai sancito anche dall'agenzia nella circolare 18, in diretta conseguenza della costruzione normativa dell'agevolazione (art. 1, co. da 55 a 57, della legge 197/2022, legge di bilancio 2023), che si applica unicamente ai redditi prodotti per l'annualità 2023 senza produrre conseguenze sull'annualità successiva, bisognerà calcolare due volte le imposte per determinare gli acconti 2024. Una volta identificato l'ammontare delle imposte per l'annualità 2023, sia la parte a tassazione ordinaria sia quella a flat tax, per calcolare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024, si dovrà infatti rideterminare l'imposta dovuta 2023 assumendo come base quella "teorica" senza l'applicazione della tassa piatta incrementale.

Restano i ragguagli per le neo attività. Confermato l'obbligo di ragguaglio reddituale per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel triennio 2020-2022. Al fine di individuare il maggior reddito del triennio da raffrontare con quello del 2023, per determinare poi l'incremento soggetto al beneficio, per i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020 tale operazione deve essere fatta ragguagliando all'intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una frazione dell'anno e confrontando poi tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato. L'agenzia spiega come tale ragguaglio vada fatto prendendo a riferimento un reddito 2021 di 30.000 euro e considerando l'attività iniziata a partire dall'1 giugno dello stesso anno. Il ragguaglio all'anno (euro 30.000 / 214) x 365), genera un annuale teorico di 51.168 euro; da confrontare poi i risultati delle altre annualità del triennio (nel caso solo il 2022). Il ragguaglio genera un effetto potenzialmente penalizzante per il contribuente: gli viene attribuito un maggior reddito non prodotto da raffrontare con redditi effettivamente realizzati.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1763

Superficie 39 %